



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI ARGOMENTI OGGETTO DI DELIBERAZIONE - TERZO QUADRIMESTRE 2024¹

Introduzione

Nel terzo quadrimestre 2024, alla data del 18 dicembre 2024 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è riunita 4 volte (17 ottobre, 13 e 28 novembre, 18 dicembre 2024) di cui 3 volte in seduta ordinaria ed una, in data 13 novembre 2024, in seduta straordinaria.

Nel complesso, nel periodo in esame, sono stati trattati 18 argomenti, di cui 6 intese, 7 pareri, una deliberazione, una designazione, un sancito accordo, un'informativa e l'approvazione del calendario gennaio-luglio 2025, di seguito specificati:

nella seduta del 17 ottobre 2024:

- è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;
- è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla prima rata 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- è stato deliberato sull'Attuazione, per l'anno 2024, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, relativo al rispetto delle disposizioni sulla raccolta differenziata ai fini della ripartizione tra i comuni del contributo annuo del Ministero dell'istruzione e del merito, per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali;

nella seduta straordinaria del 13 novembre 2024:

- è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto del fondo, con una dotazione pari a

¹ Il presente approfondimento è stato curato dai dipendenti del Servizio II dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali Anna Maria Bagnato, Marco Frondaroli, Cristina Gaggiotti, Claudio Fiorenza Gallotti, Guglielmina Olivieri Pennesi e Laura Toro, con il coordinamento della dirigente del Servizio II Silvia Maria Lagonegro e con la direzione e supervisione del Capo dell'Ufficio Anna Lucia Esposito.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

20 milioni di euro per l'anno 2024, in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, che hanno subito una riduzione percentuale del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC auto);

nella seduta del 28 novembre 2024:

- presa d'atto della designazione da parte dell'ANCI di un nuovo componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- è stato sancito l'Accordo sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025;
- è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri per il ristoro del minor gettito connesso all'esenzione IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
- è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria;

nella seduta del 18 dicembre 2024:

- è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio e rendicontazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei comuni delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2024;
- è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto del contributo di 68 milioni di euro, per l'anno 2025, per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle Regioni siciliana e Sardegna, nonché recante gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per l'anno 2025;
- è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 300 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonché recante gli obiettivi di servizio asili nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025;
- è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro per le disabilità e il Ministro per famiglia, la natalità e le pari opportunità, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante il riparto del contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2025 destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'incremento del trasporto degli studenti con disabilità, nonché recante gli obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti con disabilità e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2025;
 - è stata sancita l'intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2024, del fondo - di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - come incrementato dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione di sindaci metropolitani, sindaci, vicesindaci, amministratori e presidenti consiglio comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1;
 - è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante anticipazione ai comuni del rimborso dei minori gettiti, riferiti alla seconda rata 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 - è stato reso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'utilizzo dell'accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024;
 - è stato reso parere favorevole sul differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2025 degli Enti locali. (Richiesta ANCI e UPI);
 - è stata resa l'informativa sulla determinazione ed attribuzione ai comuni dei contributi compensativi spettanti per l'anno 2024 per minori introiti dell'addizionale comunale all'IRPEF;
 - è stato approvato il calendario delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali gennaio-luglio 2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Tra gli argomenti trattati, quelli di maggiore interesse hanno riguardato, in particolare:

- il parere reso sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario;
- l'accordo sancito sul Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2025. Al riguardo si precisa che la dotazione finale del Fondo di solidarietà comunale è pari – al netto dell'accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singolo comuni – a 6.753.590.368 euro, di cui 5.979.296.592 euro per i comuni delle regioni a statuto ordinario e 774.293.776 euro per i comuni della Sicilia e della Sardegna.
- il parere reso sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti recante il piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria. Con lo schema di decreto citato è stata destinata la somma complessiva di euro 17.101.918,00 al finanziamento dei menzionati programmi di intervento, comprensivi degli eventuali costi di progettazione del piano di segnalamento. Il citato provvedimento fa seguito ad un precedente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2022, n. 408 – sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 21 dicembre 2022 – il quale ha stanziato risorse finanziarie per 14 “Grandi Comuni” per realizzare un programma di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni pari a euro 13.500.000,00.

Nei paragrafi successivi i citati argomenti sono oggetto di specifico approfondimento.

Infine si precisa che saranno oggetto di approfondimento nel Rapporto annuale 2024 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i provvedimenti concernenti gli asili nido, il trasporto degli studenti con disabilità ed i servizi sociali comunali dei comuni delle regioni a statuto ordinario e dei comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, in attuazione delle disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale e di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

Nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 17 ottobre 2024 è stato reso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

I fabbisogni standard, introdotti con il citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*”, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*”, rappresentano il riferimento cui rapportare il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali², la cui stima è determinata utilizzando tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali³, tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono, da un lato ad alimentare la domanda di un certo servizio, dall'altro a condizionare i costi che l'ente deve sostenere per

² L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*I fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi. omissis.....*”.

³ L'articolo 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: “*la Società Soluzioni per il sistema economico-Sose s.p.a., la cui attività, ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispose le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli Enti locali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresì conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

erogarlo⁴. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, i fabbisogni standard, unitamente alla capacità fiscale, costituiscono i parametri sui quali si fonda il sistema perequativo del Fondo di solidarietà comunale^{5 6}, consentendo il superamento graduale e definitivo del criterio della spesa storica⁷.

Le funzioni fondamentali dei comuni - identificate in via provvisoria con l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 - sono state definitivamente individuate con l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel modo di seguito indicato:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

⁴ L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: *"Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenuto conto delle specificità dei comparti dei Comuni e delle Province, è determinato attraverso:*

- a) l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabile necessari, acquisiti sia da banche dati ufficiali esistenti sia tramite rilevazione diretta con appositi questionari da inviare ai Comuni e alle Province, anche ai fini di una riclassificazione o integrazione delle informazioni contenute nei certificati contabili;*
- b) l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;*
- c) l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;*
- d) l'individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;*
- e) la definizione di un sistema di indicatori, anche in riferimento ai diversi modelli organizzativi ed agli obiettivi definiti, significativi per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli."*

⁵ L'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 stabilisce che il Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 448, è: *"destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento"*.

⁶ L'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010 stabilisce che: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare in ordine alle competenze e al rispetto dei tempi ivi previsti, il presente decreto legislativo non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano"*.

⁷ L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, prevede che *"Il presente decreto è diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica."*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

Il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard è regolato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010. In particolare, la SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A (ora Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A., a far data dal 1° gennaio 2024) predispone le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli enti locali, provvede inoltre al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard, predisponendo a tal fine appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali. Per i predetti compiti, la Sogei si avvale, come previsto dal suddetto articolo 5 del D. lgs. n. 216 del 2010, della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL (Fondazione istituita dall' ANCI), in qualità di partner scientifico. Le metodologie predisposte e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard vengono sottoposte, anche separatamente, per l'approvazione, alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard⁸.

⁸ La Commissione tecnica per i fabbisogni standard è stata istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

L'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216/2010 tra l'altro, dispone che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Con il provvedimento esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 ottobre 2024, viene adottato lo *"Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni standard dei comuni per l'anno 2024 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario"*, predisposta dalla Sose S.p.A. (oggi SOGEI) e approvata, all'unanimità, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 23 ottobre 2023.

Sul piano metodologico, come evidenziato nella Relazione illustrativa al provvedimento, si procede alla revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (funzioni generali di amministrazione) e alle funzioni di polizia locale e, contestualmente, all'aggiornamento della base dati per la determinazione, a metodologia invariata, dei fabbisogni standard delle altre funzioni fondamentali che sono il trasporto pubblico locale (TPL), il servizio smaltimento rifiuti, i servizi relativi alla viabilità e territorio, il servizio asili nido, i servizi del settore sociale e quelli dell'istruzione pubblica.

L'aggiornamento della metodologia ha prodotto, come risultato finale, i nuovi coefficienti di riparto dei fabbisogni standard da utilizzarsi - sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - per l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per il 2024.

Si precisa che le novità intervenute riguardano, principalmente, come anticipato, la revisione della metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard relativamente alle funzioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

generali di amministrazione e alle funzioni di polizia locale, alle quali sono state applicate le innovazioni metodologiche già adottate negli anni precedenti per le revisioni dei modelli delle altre funzioni fondamentali.

Per le funzioni generali di amministrazione si è proceduto alla determinazione dei fabbisogni standard mediante la definizione di un nuovo modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati *panel*⁹. Nel primo stadio, in particolare, viene stimato il modello di spesa unitaria per abitante ricorrendo allo stimatore panel a effetti fissi che considera i dati di sette annualità. La spesa per abitante viene messa in relazione con le unità immobiliari complessive, i prezzi dei fattori produttivi e le forme di gestione associata. Nel secondo stadio, gli effetti stimati nel primo vengono messi in relazione con le caratteristiche dei comuni che possono considerarsi di tipo strutturale e, quindi, caratterizzate da variazioni molto lente nel tempo. Esse vengono individuate nel seguente modo: appartenenza ai cluster, ovvero raggruppamenti dei comuni simili per specifiche caratteristiche; appartenenza regionale; elementi che caratterizzano il contesto territoriale in cui vengono erogati i servizi da parte dei comuni (livello di rischio sismico o gli addetti dei servizi di alloggio e ristorazione). Il panel dati a disposizione per la determinazione dei fabbisogni standard fa riferimento a sette annualità (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021), l'ampio periodo del panel dati utilizzato ha consentito di cogliere i cambiamenti intervenuti nei diversi anni e intercettare le eventuali modifiche strutturali e/o gestionali proprie dello svolgimento delle funzioni generali di amministrazione.

Poiché le funzioni generali di amministrazione¹⁰ costituiscono una funzione trasversale di supporto all'erogazione di tutti gli altri servizi del comune, riferibili sia a funzioni fondamentali (es. il settore sociale) che a funzioni non fondamentali (es. cultura e turismo), solo la parte del fabbisogno standard delle funzioni generali di amministrazione compatibile con le funzioni fondamentali viene considerata nella composizione del fabbisogno complessivo.

Inizialmente, sulla base dell'identificazione provvisoria delle funzioni fondamentali effettuata dall'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto legislativo n. 216 del 2010, la quota del fabbisogno standard delle funzioni generali di amministrazione è stata considerata nella misura del 70%. Con l'individuazione definitiva operata con articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si è resa necessaria la revisione

⁹ L'impianto metodologico di riferimento, seguito per la revisione della metodologia di stima dei fabbisogni standard delle funzioni generali e delle funzioni di Polizia Locale, è quello del *Regression Cost Base Approach* (RCA) rivolto alla stima di una funzione di spesa aumentata.

¹⁰ Le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo ricomprendono i servizi di: Gestione delle entrate tributarie e i servizi fiscali; Ufficio tecnico; Anagrafe, stato civile, elettorale leva e servizio statistico; Altri servizi generali (tra cui il Servizio organi istituzionali, partecipazione e decentramento e il Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

della quota di fabbisogno standard da riconoscere alla funzione generale di amministrazione nella composizione del fabbisogno complessivo, in quanto relativa alle funzioni fondamentali. La nota metodologica adottata determina la nuova quota percentuale valutando, per ciascun anno dal 2013 al 2021, l'incidenza sulla spesa corrente delle funzioni non fondamentali rispetto al totale delle funzioni, prendendo come riferimento il valore medio complessivo di tutte le annualità.

Sulla base di tale valutazione, la quota del fabbisogno delle funzioni generali di amministrazione da considerare è passata dal 70% al 90,86% del fabbisogno standard complessivo; in particolare l'incremento avverrà gradualmente nel modo di seguito indicato: 74% nel 2024, 78% nel 2025, 82% nel 2026, 86% nel 2027 e 90,86% nel 2028.

Con riferimento alle funzioni di Polizia Locale, si è proceduto allo stesso modo adottando un modello di stima a due stadi, attraverso l'utilizzo di dati *panel*. L'ampio periodo rappresentato dai dati panel a disposizione ha permesso di individuare i mutamenti intervenuti negli anni e di definire le eventuali modifiche proprie dello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

La definizione della quota del fabbisogno da assegnare al trasporto pubblico locale (TPL), al servizio smaltimento rifiuti, ai servizi relativi alla viabilità e territorio, al servizio asili nido, ai servizi del settore sociale e ai servizi dell'istruzione pubblica, è avvenuta mediante l'aggiornamento della banca dati di riferimento e applicando la metodologia ad oggi in vigore.

Infine, per l'applicazione dei fabbisogni standard 2024, la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2021.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC)

1. Il principio di perequazione

Al fine di descrivere il funzionamento del Fondo di solidarietà comunale, risulta opportuno un breve accenno al principio di perequazione e all'iter di attuazione del federalismo fiscale.

Il principio di perequazione delle risorse finanziarie - in base al quale le differenze strutturali di capacità fiscale tra gli enti locali devono essere compensate, in modo che sia garantito per tutti gli enti il finanziamento integrale delle proprie funzioni e che a tutti i cittadini siano assicurati livelli omogenei dei servizi a parità di sforzo fiscale sostenuto – costituisce, insieme al superamento del criterio della spesa storica e all'autonomia fiscale, uno dei pilastri del Titolo V della Costituzione, come risultante dalla riforma, in senso autonomistico, avviata nel 2001 con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In particolare, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di perequazione delle risorse finanziarie. L'art. 119, a sua volta, al terzo comma prevede che *“La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”* e, al quinto comma, che *“Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni”*.

I sistemi perequativi, in generale, non mirano a uniformare l'offerta dei servizi, ma piuttosto a fornire a ogni territorio le risorse necessarie per soddisfare determinati standard nazionali, lasciando alle singole Amministrazioni territoriali la flessibilità di adattare l'allocazione delle risorse alle proprie esigenze e alle preferenze dei cittadini. Per tale motivo, i trasferimenti perequativi sono, generalmente, privi di vincoli di destinazione¹¹.

I meccanismi perequativi possono avere carattere verticale od orizzontale: nel primo caso, è lo Stato a farsi carico del trasferimento di risorse agli enti territoriali, al fine di colmare gli squilibri fiscali; nel secondo, le compensazioni vengono realizzate tra enti dello stesso livello di governo¹².

¹¹ AA.VV., *“Capacità fiscali e fabbisogni standard: la nuova perequazione comunale per il 2017”*, IFEL, 2016.

¹² La dottrina maggioritaria sostiene la natura “aperta” del fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, Cost. Infatti *“Alla luce di questa suddivisione [tra perequazione orizzontale e verticale, NDR], mentre il tenore letterale dell'art. 119, quinto comma, Cost. consentirebbe di ritenere indubbia la natura verticale del relativo fondo perequativo («lo Stato destina risorse aggiuntive»), altrettanto non sembra potersi affermare con riferimento*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

2. L'attuazione del federalismo fiscale comunale e l'istituzione del FSC

In attuazione della riforma costituzionale, la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione*” ha disegnato un importante processo di trasformazione dei rapporti economici e finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sull’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti locali, sul superamento del sistema di finanza derivata e sul passaggio graduale dal criterio della spesa storica (ovvero l’ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l’offerta di servizi ai cittadini) a criteri oggettivi, quali i fabbisogni standard (definiti come i livelli standard della spesa corrente comunale necessari per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali) e le capacità fiscali (ovvero il gettito potenziale da entrate proprie del singolo ente locale).

La legge delega prevedeva, inoltre, due tipi di trasferimenti perequativi; in particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, prevedeva - quanto alle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate – che dovesse essere garantito il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard, anche per mezzo del fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale (di cui al successivo articolo 13); quanto alle altre spese, l’art. 11, comma 1, lettera c), prevedeva, invece, che fossero finanziate, tra l’altro, con “*il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante*”.

Con la successiva tappa nell’attuazione della riforma costituzionale per gli enti locali, rappresentata dall’adozione del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “*Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale*”, veniva prevista la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni aventi carattere generale e permanente¹³; veniva, inoltre, prevista, per il triennio 2011-2013, una fase transitoria nella quale, in aggiunta alle tradizionali entrate degli enti comunali, erano istituite la compartecipazione al gettito dell’IVA proveniente dai rispettivi territori e l’imposta di

al fondo perequativo di cui all’art. 119, terzo comma, Cost., rispetto al quale la Costituzione non sembra averne definito a priori la natura, prefigurando un modello aperto, la cui definizione è riservata al legislatore, pur nel rispetto dei principi che ispirano il modello di autonomia finanziaria disegnato dal nuovo Titolo V, parte II, della Costituzione”. M. Bergo, “*A vent’anni dalla riforma del Titolo V. L’autonomia finanziaria regionale e locale, tra Costituzione, legge n. 42 del 2009 e prassi*”. Articolo su www.federalismi.it, 2021.

¹³ Articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 23/2011: “[...] I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al netto del gettito di cui al comma 6 [...]”, attuato con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011, recante “*Riduzione dei trasferimenti erariali (art. 2, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)*”, adottato previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

soggiorno; e veniva inoltre devoluta ai comuni la “fiscalità immobiliare” (costituita da gettito o quote del gettito derivanti da diversi tributi, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio)¹⁴.

Le nuove entrate da immobili confluivano nel Fondo sperimentale di riequilibrio¹⁵, finalizzato a “realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare” (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 23/2011) che avrebbe dovuto avere la durata di tre anni, fino all’attivazione del fondo perequativo per gli enti locali, previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 42/2009.

A regime, dal 2014, era prevista inoltre l’attribuzione diretta dei cespiti derivanti dalla fiscalità immobiliare attribuita ai comuni, con l’istituzione dell’Imposta municipale propria – IMU (sostitutiva dell’Irpef sui redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell’Ici) e dell’Imposta municipale secondaria (che avrebbe dovuto sostituire Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari).

A causa di significativi mutamenti del contesto istituzionale e socioeconomico - tra i quali, in particolare, la grave crisi economica intervenuta negli anni successivi all’avvio della riforma, che ha richiesto una maggiore centralizzazione delle decisioni di finanza pubblica – il disegno della riforma è stato, tuttavia, attuato solo parzialmente.

In particolare, con l’articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), venivano apportate ampie modifiche alla disciplina della tassazione immobiliare, e l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato e comuni veniva ampiamente ridefinito, rispetto a quanto delineato dal decreto legislativo n. 23/2011: tra l’altro, veniva attribuito ai comuni l’intero gettito IMU (ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, destinato allo Stato) ed era disposta la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, con l’istituzione,

¹⁴ Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 23/2011. Si trattava, in particolare, di imposte di registro e di bollo, imposte ipotecaria e catastale, Irpef sui redditi fondiari, escluso il reddito agrario, tributi speciali catastali, tasse ipotecarie, cedolare secca sugli affitti.

¹⁵ Articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 23/2011: “*Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione[...]*”, attuato con il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 21 giugno 2011, recante “*Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)*” adottato previo accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

al suo posto, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota dell'IMU di spettanza dei comuni (articolo 1, commi da 380 a 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), attraverso una modifica del comma 380-*quater*¹⁶ della citata legge n. 228/2012, veniva previsto che una percentuale del Fondo crescente negli anni (il 20 per cento per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018) dovesse essere ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard; veniva, quindi, introdotto nell'ordinamento **un riparto perequativo orizzontale in progressiva espansione**, finalizzato a sostituire, gradualmente, il riparto basato su criteri storici. Inoltre, con l'articolo 1, commi 10 e successivi, della medesima legge di stabilità 2016, il legislatore interveniva nuovamente sulla tassazione immobiliare, introducendo l'esenzione da IMU e TASI per l'abitazione principale e, di conseguenza, incrementando la dotazione annuale del FSC con una quota c.d. "**ristorativa**", destinata a compensare i comuni delle minori entrate conseguenti alle esenzioni.

Infine, con l'**articolo 1, commi 446-452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232** (legge di bilancio 2017) è stata introdotta la disciplina a regime del Fondo - la quale è stata, successivamente, più volte novellata - fissandone la dotazione finanziaria annuale e i criteri di riparto delle risorse.

Il FSC costituisce, in sintesi, il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Tuttavia, nei primi anni di attuazione - come sintetizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220, depositata il 20 novembre 2021 - "*anche a seguito dei tagli determinati dalle misure di finanza pubblica a carico dei Comuni*" la "*struttura del FSC - fatta eccezione per la menzionata quota compensativa destinata al ristoro delle minori entrate di IMU e TASI - è divenuta interamente orizzontale, tanto da determinare, dal 2015 al 2020, un «trasferimento negativo», nel senso che è il comparto dei Comuni a trasferire risorse allo Stato*"¹⁷.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata con risorse statali di carattere "verticale", espressamente destinate al sistema

¹⁶ Il comma, inserito dall'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedeva inizialmente una percentuale fissa del 10%, incrementata al 20% dall'articolo 1, comma 459, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

¹⁷ Anche nel dossier del Servizio studi della Camera dei deputati "*Le risorse per i comuni: Il Fondo di solidarietà comunale e il Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi*" del 23 maggio 2024 viene evidenziato che "*il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione "orizzontale", che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati*".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

di perequazione¹⁸ finalizzate a reintegrare progressivamente le somme decurtate ai comuni, a titolo di concorso alla finanza pubblica, negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89¹⁹. In particolare, l'articolo 1, comma 849, ha previsto un incremento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale - di 100 milioni di euro per il 2020²⁰, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni di euro nel 2023 (cifra aumentata a 380 milioni dall'articolo 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197) e **560 milioni di euro a decorrere dal 2024**, da destinare a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo - al fine di assicurare ai comuni il progressivo reintegro delle predette risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica. L'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha inoltre stabilizzato²¹ un correttivo, inizialmente²² previsto solo per gli anni

¹⁸ Dossier “Federalismo fiscale”, Servizio studi della Camera dei deputati, 5 giugno 2024.

¹⁹ L'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, disponeva, al comma 8, che “*I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018*” e, al comma 10, che “*Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con riferimento alle misure connesse all'articolo 8, le predette modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 9*”. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 5 agosto 2014 (Atto n. 324 del 5 agosto 2014), ha deliberato, in attuazione della predetta normativa, la definizione di importi e criteri di cui al comma 9 del citato articolo 47, come da documento con relativo elaborato di ripartizione dell'ANCI.

²⁰ Per l'anno 2020, come previsto dal citato comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse in argomento sono stati stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2020, previa intesa sancita in Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 30 gennaio 2020.

²¹ Nell'Atto n. 683 del 22 dicembre 2021 della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, recante “*Accordo sul Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2022*”, viene riportato “[...] **TENUTO CONTO** della richiesta avanzata dall'ANCI, in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di prorogare anche per l'anno 2022 detto correttivo;

PRESO ATTO che le competenti Amministrazioni statali, nella medesima sede, nel far propria la richiesta dell'ANCI, si sono impegnate a proporre l'estensione al 2022 dell'applicabilità del correttivo di cui al comma 449, lettera d-bis) del citato articolo 1, inserendo detta proroga nell'emanando decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

RILEVATO che, pertanto, la Nota metodologica e il piano di riparto sono stati elaborati tenendo conto della ripartizione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2022 [...]”.

²² Lettera d-bis) dell'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, aggiunta dall'art. 14, comma 1, lett. 0b), n. 2), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quale prevedeva, inizialmente, che a decorrere dal 2022 i 25 milioni fossero destinati ad incrementare il contributo straordinario ai comuni che danno luogo fusione o a fusione per incorporazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dal 2018 al 2021, finalizzato a ripartire il Fondo, nel limite massimo di **25 milioni di euro annui**, tra i comuni che presentano - anche dopo l'applicazione del correttivo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n. 232/2016 - una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.

Con le leggi di bilancio del 2021 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) e del 2022 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sono state introdotte, all'interno del FSC, ulteriori risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata, all'incremento dei posti disponibili negli asili nido comunali e al potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità, rafforzando in tal modo la componente verticale del FSC.

Tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 71, depositata il 14 aprile 2023²³ ha ritenuto che la presenza, all'interno del FSC, di componenti perequative vincolate a specifiche destinazioni e condizionate al raggiungimento di determinati livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio, fosse in contrasto con la previsione costituzionale di un fondo perequativo senza vincoli di destinazione, finalizzato a colmare le differenze di capacità fiscale tra i comuni. La Consulta ha, pertanto, invitato il legislatore a intervenire tempestivamente, separando la perequazione "ordinaria" da quella "speciale", riconducibile al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione.

La Consulta ha, inoltre, evidenziato come - per garantire gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni - non fosse sufficiente, come sanzione a carico dei comuni inadempienti, la mera restituzione delle somme non impegnate, prevista dalla normativa sul FSC.

Pertanto, in attuazione della citata pronuncia, con l'articolo 1, commi 494-495 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) si è provveduto alla riduzione delle risorse del FSC destinate alle predette finalità; tali risorse vanno a costituire la dotazione di un nuovo fondo, denominato **Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi**, istituito per il periodo 2025-2030 dai successivi commi 496-501 del citato articolo 1 e finalizzato a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Tra il 2029 e il 2031 - una volta

²³ Con la pronuncia la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234/2021 promosse, in riferimento agli articoli 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria. Sulla sentenza e sulla sua attuazione, si rinvia anche agli approfondimenti relativi al I ed al III quadrimestre 2023 e al II quadrimestre 2024:

<http://www.conferenzastatocitta.it/media/3160/approfondimento-1-quadrimestre-2023.pdf>

<https://www.conferenzastatocitta.it/media/mwlnr0c3/approfondimento-iii-quadrimestre-2023.pdf>

<https://www.conferenzastatocitta.it/media/florzhl/approfondimento-ii-quadrimestre-2024.pdf>



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

raggiunti gli obiettivi specifici di potenziamento dei servizi, e dunque venuto meno il carattere speciale di tali interventi - le somme saranno così reintegrate nel FSC:

- **euro 1.100.000.000** a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi gli asili nido;
- **euro 120.000.000** a decorrere dal 2029, per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli alunni con disabilità;
- **euro 763.923.000** a decorrere dal 2031, in proporzione ai fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 30 settembre dell'anno precedente, per la funzione servizi sociali.

Inoltre, con i commi da 498 a 500 del medesimo articolo 1 della legge n. 213/2023, è stata prevista - in luogo della mera restituzione delle somme del FSC non impegnate - l'introduzione di un regime sanzionatorio, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati agli enti beneficiari²⁴.

Va, altresì, ricordato, con riferimento all'effettiva dotazione del FSC, che l'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha previsto, tra l'altro, che - ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea - i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane; il comma 535 del medesimo articolo dispone che il contributo sia *“trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale”*²⁵.

²⁴ Ai citati commi è stata data attuazione con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2024, recante *“Modalità di attuazione del regime sanzionatorio previsto dai commi da 498 a 500 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai comuni beneficiari del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi”*, sul quale la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha reso parere favorevole nella seduta del 30 maggio 2024. Il provvedimento è stato oggetto del richiamato approfondimento relativo al II quadrimestre 2024.

²⁵ Il contributo è ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente - al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, e tenuto conto delle risorse del PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023, così come risultanti dal sistema informativo REGIS, nonché delle risorse assegnate ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge di bilancio 2020 (legge 27



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. Le componenti del Fondo di solidarietà comunale

La dotazione attuale del Fondo di solidarietà comunale è determinata dall'articolo 1, comma 448²⁶ della legge n. 232/2016, e le relative risorse vengono distribuite, ai sensi dei successivi commi, con funzioni sia di compensazione di quanto attribuito in passato, sia di perequazione.

In particolare, le diverse componenti del Fondo, individuate dalla normativa oggi vigente, si distinguono in:

- componente “*ristorativa*” (comma 449, lettera *a*)) - che rappresenta la parte più consistente del FSC – pari a **euro 3.753.279.000** annui, finalizzata al ristoro del minor gettito ottenuto dai comuni a seguito delle esenzioni e agevolazioni IMU e TASI, previste dalla legge di bilancio 2016, cui si aggiunge (comma 449, lettera *b*)) un accantonamento, nell'importo massimo di **66 milioni di euro**, da ripartire tra i comuni per i quali il riparto del primo importo non assicuri un ristoro equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
- componente “*tradizionale*”, finalizzata al riequilibrio delle risorse storiche, quantificata in **euro 1.885.643.345,70** per i comuni delle regioni a statuto ordinario e in **euro 464.091.019,18** per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna (comma 449, lett. *c*)²⁷ e

dicembre 2019, n. 160). Sono esclusi dal concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario.

Il riparto del contributo è stato effettuato, come previsto dall'articolo 1, comma 534, della legge di bilancio 2024, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2024, sul quale, nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 giugno 2024, non è stata raggiunta l'intesa prevista dal medesimo comma.

²⁶ L'articolo 1, comma 448, della legge n. 232/2016, prevede che “*A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso*”.

²⁷ L'articolo 1, comma 449, lettera *c*) della legge n. 232/2016, prevede che il FSC sia “*destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto*”.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

d)). Tale componente viene ripartita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario, in parte con criteri di tipo compensativo delle risorse storiche (componente “*storica*”) e in parte secondo criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento; la normativa in vigore prevede un meccanismo di crescita graduale della percentuale di risorse da attribuire sulla base dei criteri perequativi, in linea con il principio del graduale abbandono del criterio della spesa storica (componente “*perequativa*”)²⁸. Per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, invece, la somma è ripartita utilizzando il criterio della spesa storica, ovvero “*assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo*” (citata lettera d));

- somme destinate a finalità **correttive** della ripartizione del Fondo, conseguenti al progressivo rafforzamento del meccanismo di perequazione, che ha comportato alcune distorsioni nella redistribuzione delle risorse del Fondo. Si tratta, in particolare di:

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L’ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all’anno 2019. A decorrere dall’anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall’anno 2029. La restante quota, sino all’anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo”.

²⁸ Inizialmente era previsto che il percorso di transizione ad un sistema interamente perequativo si concludesse entro il 2021. L’art. 1, comma 921, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), formalizzando l’Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 29 novembre 2018, in recepimento di una specifica richiesta dell’ANCI, ha previsto, anche per il 2019, il mantenimento dei criteri dell’anno precedente e, in particolare, della percentuale del 45% (in luogo del previsto 60%) in ordine al criterio delle capacità e dei fabbisogni standard.

Con l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (che ha integralmente sostituito la citata lettera c) del comma 449) il percorso di progressione del meccanismo perequativo è stato reso più graduale – andando incontro a quanto richiesto dall’ANCI – con la previsione di un incremento del 5% annuo della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa, a partire dalla percentuale del 45% fissata per il 2019, in modo da raggiungere il 100% della perequazione nell’anno 2030. Inoltre, è stata prevista una progressione anche della capacità fiscale perequabile (c.d. “*target perequativo*”), che, a partire dal 50% applicato nel 2019, viene incrementato del 5% annuo a decorrere dall’anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100% a decorrere dall’anno 2029.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- 1) un correttivo c.d. “*statistico*”, previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n. 232/2016²⁹ e finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione;
- 2) un accantonamento costituito nel FSC, nel limite massimo di **25 milioni di euro** annui, a favore degli enti che presentano, anche dopo l’applicazione del primo correttivo previsto dal citato comma 450, variazioni negative rispetto all’anno precedente (articolo 1, comma 449, lettera *d-bis*), della legge n. 232/2016);
- 3) un correttivo, nel limite massimo di **5,5 milioni di euro** annui, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che presentino, successivamente al riparto e ai predetti correttivi, ancora un valore negativo del Fondo (lettera *d-ter*) dell’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016, aggiunta dall’articolo 57, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 124/2019³⁰);
- 4) le risorse incrementalì previste dal già citato articolo 1, comma 849, della legge n. 160/2019, quale reintegro delle somme decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge n. 66/2014, pari, a decorrere dal 2024, a **560 milioni di euro** e da destinare a specifiche esigenze di correzione nel riparto del FSC (lettera *d-quater*) dell’articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016).

4. Il Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2025.

L’articolo 1, comma 451, della legge n. 232/2016, dispone che i criteri di riparto del FSC siano stabiliti, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), di concerto con il Ministro dell’interno e previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai sensi del medesimo comma 451 è previsto che, in mancanza di accordo, il DPCM sia comunque emanato entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del Fondo.

Con la nota metodologica recante “*Modalità di alimentazione e riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) 2025*” approvata a maggioranza dalla CTFS, nella seduta del 1° ottobre 2024, sono stabiliti i criteri di riparto del FSC per il 2025.

Il riparto del FSC 2025 viene determinato, a partire dalle somme attribuite per il FSC 2024, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2024 recante “*Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per*

²⁹ Il correttivo è stato previsto a seguito dell’Atto di impegno del Governo in tema di Fondo di solidarietà comunale sancito dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2016.

³⁰ Convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

l'anno 2024” e dei relativi allegati, aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2024 e l’anagrafica dei 7.325 enti esistenti alla medesima data, di cui 6.557 enti delle regioni a statuto ordinario e 768 enti appartenenti alle Regioni Sicilia e Sardegna.

Inoltre, la dotazione iniziale del FSC 2025 è stata aggiornata, al fine di considerare gli effetti a regime delle rettifiche puntuali determinate secondo il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 marzo 2024 recante “*Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2023, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto*” mediante l’utilizzo dell’accantonamento previsto dall’articolo 6 del DPCM del 13 giugno 2023 (relativo al FSC 2023). Gli importi relativi alle suddette quote compensative per le rettifiche puntuali da considerare nel FSC 2025 ammontano a 264.908 euro.

La dotazione iniziale risulta costituita da 1.880.488.342 euro come saldo algebrico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e 466.807.547 euro come saldo algebrico dei comuni della Sicilia e della Sardegna, per un totale complessivo di 2.347.295.889 euro.

La dotazione iniziale per i comuni delle regioni a statuto ordinario viene ripartita per il 25%, secondo il criterio della compensazione delle spese storiche e per il 75%, secondo il criterio perequativo in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. La percentuale di applicazione della componente perequativa è pari al 75% e il target perequativo considerato è pari all’80%. Congiuntamente, le percentuali richiamate del 75% e dell’80% producono un’applicazione del sistema perequativo basato sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali, pari al 60% (derivante dal prodotto delle richiamate percentuali).

Il riparto del FSC per i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna si basa, invece, come previsto dalla vigente normativa, esclusivamente sul criterio di compensazione delle risorse storiche.

Ai fini del calcolo del FSC 2025, come indicato nella Nota metodologica, sono state, inoltre, effettuate le seguenti ulteriori operazioni:

- è stato considerato un incremento di 3.817.879.687 euro per compensare i minori introiti IMU e TASI derivanti dalle modifiche normative apportate dall’articolo 1, comma 449, lettere a) e b) della legge n. 232/2016;
- sono state considerate ulteriori quote compensative per un importo pari a 4.914.791 euro;
- sono stati applicati i correttivi previsti dall’articolo 1, comma 449, lettera d-*bis*) e comma 450 della legge n. 232/2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

- è stata ripartita l'integrazione del FSC di 5,5 milioni di euro da destinarsi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (articolo 1, comma 449, lettera d-ter) della legge n. 232/2016) che - dopo l'applicazione dei criteri di riparto del fondo (lettere da a) a d) del citato comma 449) - presentavano un valore negativo della dotazione;
- è stato applicato l'incremento della dotazione del FSC 2025 pari a 560 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quater) della legge n. 232/2016.

Ai fini della determinazione della dotazione finale del FSC per l'anno 2025, come sopra anticipato, non si tiene quindi più conto delle risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies)³¹, della legge n. 232 del 2016, le quali, unitamente alle risorse relative ai servizi sociali di spettanza dei comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, al potenziamento degli asili nido e del trasporto scolastico degli alunni con disabilità, confluiscono nell'ambito del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi.

La dotazione finale del FSC per l'anno 2025 - al netto dell'accantonamento di 7 milioni di euro da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni, come previsto dall'articolo 1, comma 452³², della legge n. 232/2016 - risulta così costituita: **5.979.296.592 euro** per i comuni delle regioni a statuto ordinario e **774.293.776 euro** per i comuni della Sicilia e della Sardegna, per un **totale complessivo di 6.753.590.368 euro**.

Riguardo all'alimentazione del FSC 2025, come per il 2024, con il DPCM di riparto del Fondo 2025 sarà previsto che l'Agenzia delle entrate proceda alla trattenuta degli importi dovuti dai comuni, in due rate di pari importo, in relazione alle scadenze fiscali di giugno e dicembre 2025 relative al versamento dell'IMU.

Il Ministero dell'interno provvederà a erogare quanto spettante a titolo di FSC per l'anno 2025 in due rate, da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2025, di cui la prima rata pari al 66 per cento e comunque nei limiti della disponibilità di cassa del pertinente capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

³¹ Tali quote, come previsto dalla previgente normativa (articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) della legge n. 232 del 2016) tra il 2022 ed il 2024 sono state ripartite con autonomi provvedimenti, non rientrando, dunque, nel calcolo del FSC.

³² Il comma 452 prevede che "Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. [...]".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Sui criteri per il 2025 sopra descritti, è stato sancito accordo nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 28 novembre 2024.

Al riguardo, si precisa che, nella riunione tecnica del 28 ottobre 2024, l'ANCI, in considerazione dell'integrazione di risorse prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2025³³ (che introdurrebbe, tra l'altro, un elemento di perequazione verticale), nel ribadire il mancato assenso tecnico, già espresso in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard - anche in considerazione del permanere delle critiche al meccanismo dei fabbisogni standard - aveva rappresentato che la posizione di ANCI sarebbe stata successivamente definita nella seduta politica della Conferenza.

Nella seduta del 28 novembre 2024, l'ANCI, tenuto conto della citata previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2025, di risorse statali aggiuntive, che consentirebbero, secondo le stime effettuate, di ridurre di circa il 50 per cento la quota di finanziamento della perequazione a carico dei comuni, ha espresso parere favorevole all'accordo, richiedendo tuttavia:

- il mantenimento delle predette risorse aggiuntive nel testo definitivo della legge di bilancio, nonché l'impegno, da parte del Governo, ad una condivisione dei criteri di riparto delle stesse, che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale;
- l'attivazione di un confronto finalizzato alla revisione del modello della perequazione, concepito oltre 15 anni fa, per adeguarlo ai numerosi cambiamenti nel frattempo intervenuti.

In tale sede, il rappresentante del Ministero dell'interno ha condiviso la richiesta dell'ANCI, concordando sull'opportunità di avviare un confronto sulla perequazione, e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole all'accordo, ha manifestato soddisfazione in merito alle disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2025, le quali rappresentano un segnale di sensibilità a favore delle esigenze delle autonomie locali, auspicando ulteriori futuri interventi migliorativi.

³³ L'articolo 100, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. 2112-*bis*), al fine di potenziare la componente di perequazione verticale, prevede un incremento del FSC a partire dall'annualità 2026 (pari a 112 milioni per l'anno 2026, 168 milioni per l'anno 2027, 224 milioni per l'anno 2028, 280 milioni per l'anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030), per aumentare le risorse del FSC destinate a specifiche esigenze di correzione (di cui alla citata lettera d-*quater*) del comma 449).

Il comma 2 prevede, inoltre, l'istituzione di un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, anch'esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del FSC tra i comuni, rinviando ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria.

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 28 novembre 2024 ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “*Piano di riparto delle risorse destinate a programmi di interventi dei comuni per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria*”. La segnaletica stradale verticale è costituita dalla cartellonistica posta su strade e autostrade, per dare agli automobilisti indicazioni sui sensi di marcia, divieti, pericoli e altro³⁴. La struttura e la collocazione dei segnali verticali seguono rigorosamente le norme contenute nel Codice della Strada.

Il *Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2030 (PNSS 2030)*, approvato con delibera CIPESS n° 13 del 14 aprile 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022, definisce le strategie generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza stradale per il decennio 2021-2030, per tutte le categorie di utenti considerate a maggior rischio. Tale delibera ha raccomandato, ai fini del miglioramento della sicurezza in ambito urbano, tra l’altro, azioni tese all’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale.

Il già menzionato Piano è costituito dai seguenti tre documenti: 1. Indirizzi generali e Linee guida di attuazione, 2. Piano nazionale Sicurezza stradale e 3. Programmi di attuazione.

Il *PNSS* è composto da 5 pilastri: a) gestione della sicurezza stradale; b) maggiore sicurezza di strade e mobilità; c) maggiore sicurezza dei veicoli; d) maggiore sicurezza degli utenti della strada; e) gestione della fase post-incidente.

Nell’ambito del *PNSS 2030* sono proposte le azioni in cui articolare le 44 linee strategiche specifiche, con l’individuazione dei soggetti responsabili ed una prima indicazione qualitativa

³⁴ I segnali verticali più conosciuti sono quelli di pericolo, divieto, obbligo, precedenza, indicazione, limiti di velocità, passaggi a livello, presenza di scuole nelle vicinanze, attraversamento di animali. Sono considerati segnali verticali anche le targhe con i nomi di piazze e vie cittadine. La struttura e la collocazione dei segnali verticali seguono rigorosamente le norme contenute nel Codice della Strada. Tutta la segnaletica stradale deve essere decifrabile in ogni momento della giornata e in presenza di qualsiasi condizione atmosferica, per questo sulla superficie del segnale è apposta una pellicola retroriflettente. Il Regolamento di attuazione del Codice della strada dedica l'art. 81 all'installazione dei segnali verticali disciplinati dall'art. 39 C.d.S, stabilendo, che di regola, essi vengono installati sul lato destro della strada, anche se è prevista la possibilità di posizionarli sul lato sinistro della carreggiata, sopra di essa o sulle isole spartitraffico, per motivi di sicurezza o se previsto da leggi specifiche. Nei tratti di strada simili, nei limiti delle effettive possibilità materiali, i segnali devono essere installati alla stessa altezza, intendendosi per altezza dal suolo quella del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo, più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell’articolo 39 del codice della strada, devono avere, nella parte anteriori visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

dell'efficacia. Le azioni nazionali sono suddivise in quattro tipologie: a) azioni di carattere legislativo; b) misure di potenziamento dell'azione di controllo e repressione; c) interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali; d) campagne di comunicazione e sensibilizzazione.

Il *PNSS 2030* si integra con i seguenti Piani programmatici nazionali e locali: *Piano nazionale di ripresa e resilienza*, *Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile*, *Piano generale mobilità ciclistica ed a livello locale con il Piano urbano della mobilità sostenibile*.

Il Piano è fortemente integrato con il contesto internazionale e pienamente congruente con la programmazione strategica dell'ONU (*Resolution by the General Assembly. 74/299 Improving global road safety – 2/9/2020*) e con quella della Commissione europea nel settore (*EU Road Safety Policy Framework 2021- 2030 - Next steps towards "Vision Zero"*). Al riguardo si segnala infatti che l'internazionalizzazione del fenomeno ha portato all'identificazione e all'attuazione di strategie efficienti di miglioramento della sicurezza stradale, nei singoli contesti nazionali. In particolare, il citato *PNSS 2030* ambisce ad essere un Piano di riferimento anche per gli altri Paesi.

Infatti, nel Piano, le linee strategiche contenute sono coerenti con i contenuti previsti nel *Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020*, che rappresenta uno strumento a sostegno dello sviluppo dei Piani di azione nazionali e locali, fornendo al tempo stesso un quadro di riferimento per il coordinamento delle attività a livello globale.

Il *Report ISTAT, per l'anno 2023, sugli incidenti stradali*, inoltre, ha rilevato che la più alta percentuale di incidenti, in ambito urbano, è dovuta al mancato rispetto della segnaletica "stop" e "dare precedenza". Il citato *PNSS 2030*, ha individuato quali categorie a rischio pedoni, ciclisti e due ruote motorizzate, la cui incidentalità si concentra in ambito urbano.

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 22 dicembre 2022, n. 408, sono state suddivise tra 14 "Grandi Comuni" le risorse finanziarie per realizzare un programma di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni pari a euro 13.500.000,00.

I 14 grandi comuni beneficiari sono: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Con lo schema di decreto in argomento, viene destinata la somma complessiva di euro 17.101.918 al finanziamento dei programmi di intervento per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione del piano di segnalamento. Le risorse sono destinate ai comuni con fascia di popolazione, al 1° gennaio 2024, compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti, e più precisamente i comuni di Bergamo, Bolzano, Brescia, Cagliari, Ferrara, Foggia, Forlì, Giugliano in Campania, Latina,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Livorno, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell'Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Trento e Vicenza. Si precisa al riguardo che, i comuni di Trieste e Messina non sono stati considerati, in quanto già beneficiari del riparto effettuato con il citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2022.

La quota assegnata a ciascun comune è calcolata in proporzione al costo sociale dei morti e dei feriti in incidenti stradali riportati nel report annuale ISTAT per gli anni 2018, 2019 e 2022 (triennio preso in esame in considerazione dell'influenza sull'incidentalità nel dato 2020/2021, dovuta alla diffusione del COVID -19).

L'importo complessivo è ripartito, tra gli enti beneficiari, come da piano di riparto allegato al citato schema di decreto e sul quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà agli impegni di spesa in favore dei Comuni, che potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte di intervento sulla segnaletica ed alla conseguente formulazione del programma da finanziare.

E' prevista l'esclusione dal finanziamento per i comuni che non hanno inviato le previste Relazioni sui proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione, di cui all'articolo 208 del Codice della Strada, per uno o più anni dal 2021, 2022, 2023 e 2024. L'importo derivante da tale esclusione verrà assegnato con decreto dirigenziale ai comuni con popolazione al di sotto dei 100.000 abitanti, in ordine decrescente, in proporzione al costo sociale dei morti, feriti ed incidenti stradali con feriti di cui al report ISTAT fino ad esaurimento della somma disponibile. I comuni assegnatari dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto in Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il programma degli interventi da realizzare.

Il Ministero approverà il programma entro 30 giorni dalla ricezione e lo trasmetterà al comune che, entro i successivi 30 giorni, procederà all'approvazione dello stesso con apposito atto deliberativo dell'organo titolare delle funzioni di programmazione, comunicandolo al Ministero. Gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, sono identificati nell'atto tramite il *Codice unico di progetto (CUP)*³⁵.

³⁵ Il Codice Unico di Progetto (CUP) è uno strumento fondamentale nel contesto dei progetti finanziati, fornendo un identificativo univoco per ciascuna iniziativa. Questo codice è importante per garantire la trasparenza, la tracciabilità e la corretta gestione delle risorse assegnate. Il CUP è un codice alfanumerico univoco che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli investimenti Pubblici (MIP) contribuiti a favore dei soggetti privati, diversi da attività produttive. Grazie al CUP, è possibile monitorare in modo accurato l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate a un progetto specifico. Questo aiuta a prevenire possibili abusi o usi impropri dei fondi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali


Gli impegni riguardanti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma e degli adempimenti negoziali, finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, saranno regolamentati con una "Convenzione per il trasferimento dei fondi per la realizzazione di programmi di interventi riguardanti la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria", da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i singoli comuni. I comuni dovranno procedere all'individuazione della segnaletica da sostituire o di nuova installazione sulla base dei gruppi di segnali individuati nel decreto di che trattasi.

Al riguardo si precisa che i gruppi di segnali previsti sono i seguenti:

1. Segnali di Precedenza che annunciano al conducente che si deve dare precedenza agli altri veicoli o che lo stesso beneficia della precedenza rispetto agli altri. I segnali di precedenza hanno la forma dei segnali di pericolo, dei segnali di prescrizione o di indicazione. Devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 metri da esso fuori dei centri abitati e 10 metri nei centri abitati, questi segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso posto a una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.



2. Segnali di Pericolo avvertono il conducente di un pericolo, sono posizionati in luoghi dove un conducente non conoscendo la zona potrebbe non accorgersi o reagire troppo tardi di fronte al pericolo. Essi invitano il conducente a rallentare e a raddoppiare l'attenzione. Di regola i segnali di pericolo sono a forma di triangolo equilatero, bordati in rosso e con un simbolo nero su sfondo bianco.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

3. **Segnali di Divieto** che segnalano all'utente della strada un divieto, e sono generalmente a forma rotonda, con bordo rosso e con un simbolo nero su fondo bianco.



4. **Segnali di Obbligo** che hanno un bordino bianco ed un simbolo bianco su fondo blu. Devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Muniti di pannello integrativo indicante la distanza, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.



È inoltre previsto che, qualora siano individuate aree caratterizzate da elevata incidentalità o in zone o punti particolarmente interessate da flussi di utenti vulnerabili, l'ente competente potrà provvedere in via sperimentale a migliorare la visibilità di specifici segnali stradali.